REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

ALLA LEGGE 3 OTTOBRE 2019 N.154
III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO, VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E MODIFICHE ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2018 N.173

A seguito di errore materiale intervenuto nella redazione della Legge 3 ottobre 2019 n.154 - come evidenziato da nota della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio del 13 novembre 2019 (prot. n.129123/2019) – al comma 1 all'articolo 4 della medesima legge è stato citato il "Decreto Delegato 27 settembre 2018 n.131" anziché il "Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168".

La formulazione corretta del suddetto comma 1 dell'articolo 4 è pertanto la seguente:

Art.4
(Fondo Straordinario a tutela delle frodi finanziarie)

1. All'articolo 2 del **Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168** sono aggiunti i seguenti commi:

"1*bis* In caso di archiviazione per estinzione del reato, il giudice dispone che i soggetti vittima della truffa avranno comunque diritto all'accesso al fondo, qualora siano già stati acquisiti indizi e prove circa la penale responsabilità. In tal caso il procedimento prosegue al solo fine di accertare le condizioni di accesso al fondo. In caso di morte del denunciante o del soggetto costituitosi parte civile, il risarcimento di cui al comma precedente spetterà agli eredi.
1*ter*. Qualora, con riferimento a fatti avvenuti negli ultimi dieci anni, non sia stata effettuata alcuna indagine da parte dell'autorità giudiziaria o questa si è conclusa con archiviazione per estinzione del reato, l'accertamento circa la sussistenza dei presupposti affinché il richiedente possa richiedere l'accesso al fondo, dovrà essere effettuata da Banca Centrale, la quale dovrà fare una verifica sulla presumibile esistenza della frode o della truffa di cui al comma 1, sulla base della documentazione presentata.".

San Marino, addì 20 novembre 2019/1719 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti